

N. 255 ^{Reg.} ~~Ripubblicazione~~ del 16/12/04
N. 235 ^{Reg.} ~~dal 01 DIC. 2004~~

recod. 31/12/04
recod. 16-12-2004

COPIA

COMUNE DI VALGIOIE

Provincia di Torino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 Del 26.11.2004

**OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267. ADEGUAMENTO ED
APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE.**

L'anno duemilaquattro addì venticinque del mese di novembre alle ore 20.30 nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante CONSIGLIO COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

TURELLO GIOVANNI GIUSEPPE	SINDACO	P
ANSALDI GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
SADA ELISABETTA EMILIA	CONSIGLIERE	P
AMPRINO ALDO	CONSIGLIERE	P
TENANI PAOLO	CONSIGLIERE	P
GROSSO CLAUDIO	CONSIGLIERE	P
GIARDINO MAURIZIO ATTILIO	CONSIGLIERE	P
GHIA MARIA TERESA	CONSIGLIERE	P
VAI GIOACHINO CARLO	CONSIGLIERE	P
GROSSO ACHILLE ANDREA ISIDORO	CONSIGLIERE	P
LOMBARDO VINCENZO	CONSIGLIERE	P
VAI LUIGI	CONSIGLIERE	P
MARINELLO FEDERICO	CONSIGLIERE	A

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale IMBIMBO DR.SSA IRIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza TURELLO GIOVANNI GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

COMUNE DI VALGIOIE

Provincia di Torino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 Del 26.11.2004

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267, ADEGUAMENTO ED
APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE.

L'anno duemilaquattro addì ventisei del mese di novembre alle ore 20.30 nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante CONSIGLIO COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

TURELLO GIOVANNI GIUSEPPE	SINDACO	P
ANSALDI GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
SADA ELISABETTA EMILIA	CONSIGLIERE	P
AMPRINO ALDO	CONSIGLIERE	P
TENANI PAOLO	CONSIGLIERE	P
GROSSO CLAUDIO	CONSIGLIERE	P
GIARDINO MAURIZIO ATTILIO	CONSIGLIERE	P
GHIA MARIA TERESA	CONSIGLIERE	P
VAI GIOACHINO CARLO	CONSIGLIERE	P
GROSSO ACHILLE ANDREA ISIDORO	CONSIGLIERE	P
LOMBARDO VINCENZO	CONSIGLIERE	P
VAILLUGI	CONSIGLIERE	P
MARINELLO FEDERICO	CONSIGLIERE	A

Totale presenti 12
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale IMBIMBO DR.SSA IRIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza TURELLO GIOVANNI GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267. ADEGUAMENTO ED APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita: "La legislazione in materia di ordinamento degli Enti Locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli Enti Locali adeguano gli Statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette".

Dato atto che l'attuale vigente Statuto comunale è stato approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 13/6/1991 successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 66 del 25/7/1991 e successive modifiche con delibere consiliari nr. 48/96 – 58/96 – e 72/96;

Constatato che il Decreto Legislativo n. 267/2000 è un Testo Unico con valore di legge generale, dotato di una propria sistematicità che contiene l'apparto normativo fondamentale relativo alle varie parti dell'ordinamento;

Rilevato che il citato Decreto Legislativo n. 267/2000 ha interamente abrogato il T.U. del 1934 e la legge n. 142/90 ed in parte abrogato la legge 265/1999;

Dato atto che alla maggiore autonomia si ricollega necessariamente l'ampliamento dei contenuti statutari e regolamentari, nonché una diversa collocazione dello Statuto nel sistema delle fonti di produzione normativa;

Osservato che trattasi di innovazioni di particolare rilievo che attribuiscono allo Statuto ed ai regolamenti comunali un ruolo centrale sull'attività normativa in ambito locale, in aderenza al principio di sussidiarietà;

Ritenuto che, al fine di garantire il completamento del processo di riforma operato dal succitato T.U. e la realizzazione del nuovo sistema di governo degli Enti con il corretto svolgimento dei poteri locali, è necessario che il Comune adegui le proprie disposizioni statutarie ai nuovi principi di legge;

Vista la nuova bozza di Statuto comunale, predisposta dagli Uffici Comunali, su indicazione e direttive degli organi competenti, che composta di n. 83 articoli, fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la quale ritiene meritevole di approvazione;

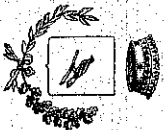
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere del Responsabile del servizio amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi mediante alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo Statuto comunale che composto di n. 82 articoli viene alla presente allegato, per farne parte integrante e sostanziale;

2) si dà atto che fino all'entrata in vigore del predetto Statuto comunale si applicano le norme statutarie vigenti dello Statuto precedente in quanto non incompatibili con la nuova normativa emanata dal Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI VALGIOIE

PROVINCIA DI TORINO

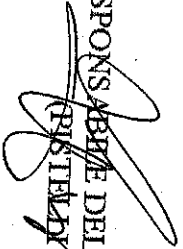
Cod. Avv. Post. 10090

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 26/11/2004

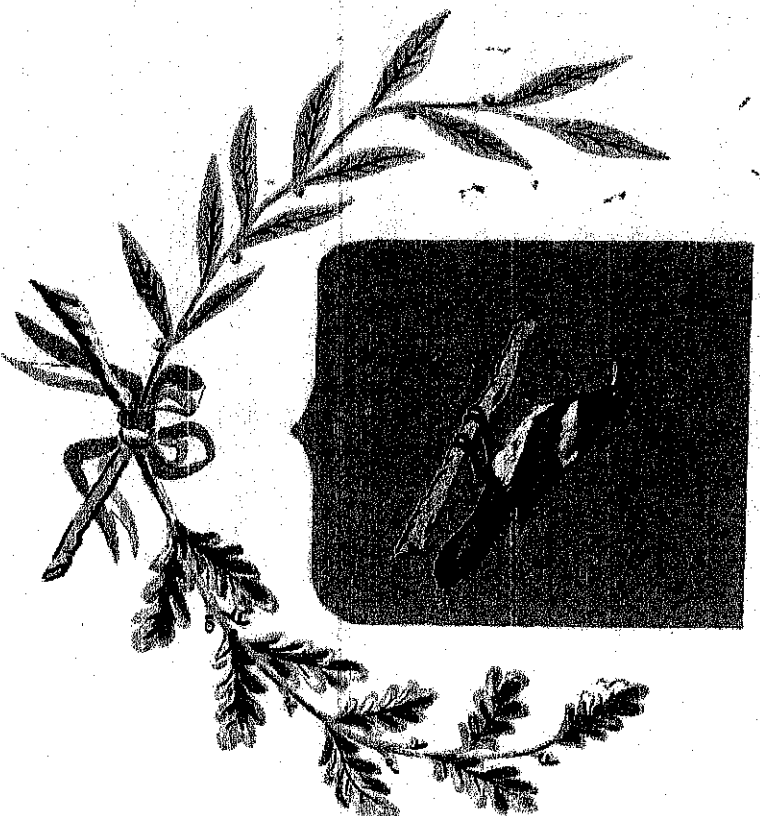
PARERI ed attestazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione avente il seguente oggetto:

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267. ADEGUAMENTO ED APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Valgioie 18/11/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RISTRETTO DI VALGIOIE

COMUNE DI VALGIOIE



STATUTO

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- ART 1 - AUTONOMIA STATUTARIA
- ART 2 - FINALITA'
- ART 3 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE
- ART 4 - STEMMMA - GONFALONE - FASCIA TRICOLORE - DISTINTIVO DEL SINDACO
- ART 5 - PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE
- ART 6 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

- ART 7 - ORGANI
- ART 8 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
- ART 9 - CONSIGLIO COMUNALE
- ART 10 - SESSIONI E CONVOCAZIONE
- ART 11 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
- ART 12 - COMMISSIONI
- ART 13 - CONSIGLIERI
- ART 14 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
- ART 15 - GRUPPI CONSILIARI
- ART 16 - SINDACO
- ART 17 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
- ART 18 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
- ART 19 - ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE
- ART 20 - VICESINDACO
- ART 21 - DELEGATI DEL SINDACO
- ART 22 - MOZIONI DI SFIDUCIA
- ART 23 - LA GIUNTA COMUNALE
- ART 24 - COMPOSIZIONE
- ART 25 - NOMINA
- ART 26 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- ART 27 - COMPETENZE

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

- ART 28 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

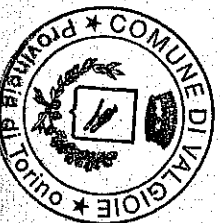
- ART 29 - ASSOCIAZIONI
- ART 30 - VOLONTARIATO

Comune di VALGIOIE (Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n., in data
Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale



CAPO III - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- ART.31 - FORME DI PARTECIPAZIONE
- ART.32 - CONSULTAZIONI
- ART.33 - PETIZIONI
- ART.34 - PROPOSTE
- ART.35 - REFERENDUM
- ART.36 - ACCESSO AGLI ATTI
- ART.37 - DIRITTO DI INFORMAZIONE
- ART.38 - ISTANZE

CAPO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- ART.39 - DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI
- ART.40 - PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE
- ART.41 - PROCEDIMENTI AD IMPULSO DI UFFICIO
- ART.42 - DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO
- ART.43 - DIFENSORE CIVICO

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- ART.44 - ALBO PRETORIO - RIPUBBLICAZIONE DEI REGOLAMENTI
- ART.45 - OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
- ART.46 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
- ART.47 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
- ART.48 - AZIENDE SPECIALI
- ART.49 - STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI
- ART.50 - ISTITUZIONI
- ART.51 - SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA
- ART.52 - CONVENZIONI
- ART.53 - CONSORZI
- ART.54 - ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

- ART.55 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
- ART.56 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
- ART.57 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- ART.58 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

CAPO II - PERSONALE E DIRETTIVO

- ART.59 - DIRETTORE GENERALE
- ART.60 - COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
- ART.61 - FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
- ART.62 - RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- ART.63 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
- ART.64 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Comune di VALGIOIE

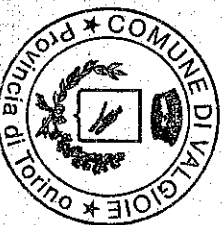
(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n.
Visto: SI AUTENTICA

in data

Il Segretario Comunale



ART.65 - UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
ART.66 - CONTROLLO INTERNO

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART.67 - SEGRETARIO COMUNALE
ART.68 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

CAPO IV - LA RESPONSABILITA'

ART.69 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE
ART.70 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI
ART.71 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

CAPO V - FINANZA E CONTABILITA'

ART.72 - ORDINAMENTO
ART.73 - ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE
ART.74 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
ART.75 - BILANCIO COMUNALE
ART.76 - RENDICONTO DELLA GESTIONE
ART.77 - ATTIVITA' CONTRATTUALE
ART.78 - REVISORE DEI CONTI/COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART.79 - TESORERIA
ART.80 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 81 - MODIFICHE DELLO STATUTO
ART.82 - ABROGAZIONI
ART.83 - ENTRATA IN VIGORE

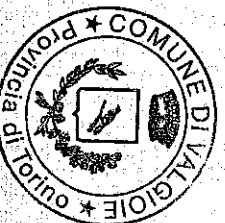
Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n., in data
Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di VALGIOIE è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; è rispettoso del proprio patrimonio culturale, radicato negli ideali di libertà, di democrazia e di giustizia, espressi nel massimo del loro valore ed è impegnato al miglioramento delle condizioni di vita di ogni essere umano e alla pacifica cooperazione fra i popoli e le nazioni.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Valgioie nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Torino e con gli Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Valgioie ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) promozione di attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
 - g) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Comune di VALGIOIE (Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consultare n., in data
Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale



Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Valgioie è un ente autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica italiana, che ne determina le funzioni e dalle norme del presente Statuto, così come recita l'articolo 128 della Costituzione della Repubblica italiana.
2. Il Comune di Valgioie s'identifica con la parte del territorio nazionale delimitato con il piano topografico (Fogli n. 55 della carta d'Italia rilevata con il sistema aerofotogrammetrico dell'Istituto Geografico Militare e riprodotto in scala 1:25000), di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvata dall'Ufficio centrale di Statistica.
3. L'estensione territoriale complessiva è di Ha. 907. L'altitudine massima è di mt. 1312, quella minima di mt. 600.
4. Per eventuali modificazioni territoriali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 133 della Costituzione che dà alla regione, sentite le popolazioni interessate, la possibilità di istituire, nel proprio territorio, nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli esistenti.
5. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Borgata Chiapero 9.
6. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, previo provvedimento sindacale.

Art. 4

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune di Valgioie ha, come proprio segno distintivo lo stemma qui sommariamente descritto:
 1. stemma di colore rosso con al centro gioia o gazza al naturale afferrante con gli artigli un bastone in banda sormontato da corona mezzata circondato in basso da fronde di alloro e quercia legate da nastro tricolore con la dicitura in alto "Comune di Valgioie".
 2. Il Comune di Valgioie fa uso, secondo le norme vigenti, del gonfalone rosso e dello stendardo che riproduce lo stemma del Comune.
 3. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
 4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
 5. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 5

Patrimonio linguistico e culturale

1. L'amministrazione comunale tiene oggettivamente conto delle peculiarità linguistiche locali. Garantisce pertanto:
 - a) il principio generale che tutela e cura, anche nell'ambito della formazione scolastica, il patrimonio storico, culturale e linguistico locale;

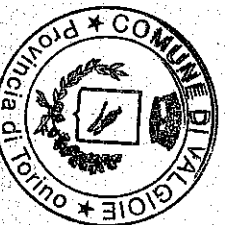
Comune di VALGIOIE (Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consultare n.
Visto: SI AUTENTICA

in data

Il Segretario Comunale



- b) il principio specifico che consente l'uso della parlata locale nelle sedute dell'amministrazione comunale purchè l'intervento sia accompagnato da uno scritto in italiano.

Art. 6

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Torino, con la Regione Piemonte e la Comunità Montana Val Sangone.
3. Il Comune riconosce vincoli di gemellaggio con altri enti locali al fine di costruire legami di solidarietà, amicizia e fraternità.

Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n.
Visto: SI AUTENTICA

, in data

Il Segretario Comunale



TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Art. 7 Organi

1. Sono organi di governo del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali.

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9 Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge 267 art. 42 e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso altri enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n., in data

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale



5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art.10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali due giorni prima della seduta del consenso.
9. Le sedute sono valide se sono presenti, escluso il sindaco, non meno di un terzo dei consiglieri assegnati come segue:
n° 6 (sei) consiglieri per le sedute di prima convocazione;
n° 4 (quattro) consiglieri per le sedute di seconda convocazione.
10. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
11. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

Comune di VALGIOIE (Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. in data
Visto: SI AUTENTICA



Il Segretario Comunale

12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rinozione, decesso del sindaco, si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e la funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
3. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti all'opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolate dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non partecipano a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno solare senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consultare n.
Visto: SI AUTENTICA

in data

Il Segretario Comunale



Art. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione; hanno, inoltre, il diritto di chiedere la convocazione del consiglio comunale secondo le modalità dettate dall'art. 39 comma 2 della L. 267/00.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni, concessionari di servizi comunali o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparati e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capo gruppo entro dieci giorni dalla prima seduta di insediamento del consiglio comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo di ciascuna lista sono così individuati:
 - a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;
 - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti anche se composti da un solo membro.

Art. 16

Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
2. Egli è il rappresentante legale dell'ente, rappresenta il Comune in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n.
Visto: SI AUTENTICA

in data

Il Segretario Comunale



4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 17

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del d.lgs 267/2000;
- d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- e) emana le ordinanze contingibili e urgenti in casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6 del d.lgs 267/2000;
- f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- g) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 18

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n.
Visto: SI AUTENTICA

in data

Il Segretario Comunale



3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 19

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le proposte di deliberazione e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20

Vicesindaco

1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 21

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri comunali.

Art. 22

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deva essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco, e viene messa in discussione non

Comune di VALGIOIE

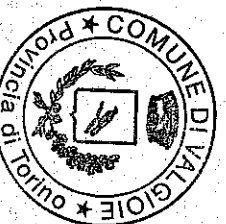
(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n.
Visto: SI AUTENTICA

in data

Il Segretario Comunale



prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 23

La giunta comunale

1. La giunta comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 24

Composizione

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da numero minimo di due e da un numero massimo di quattro assessori, compreso il vicesindaco. Nell'ambito del numero minimo e massimo il sindaco determina autonomamente il numero effettivo dei componenti della giunta.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 25

Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro e con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 26

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Comune di VALGIOIE

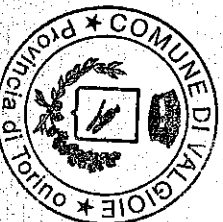
(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. in data

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale



2. Le modalità di convocazione e funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Art. 27

Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1-2 del dlgs 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle deliberazioni del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) propone al consiglio i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - h) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - m) decide, in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
 - n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, ove nominato, o il segretario comunale;
 - o) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
 - p) autorizza la resistenza secondo in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

Comune di VALGIOIE (Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n., in data

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale



TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

Partecipazione e decentramento

Art. 28

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

Art. 29

Associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
3. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
4. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
5. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
6. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 30

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n., in data
Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale



3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite, nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

Modalità di partecipazione Difensore Civico

Art. 31

Forme di partecipazione

1. Sono forme di partecipazione popolare alla vita dell'Ente:

- a) le consultazioni;
- b) le petizioni;
- c) le proposte;
- d) i referendum;
- e) i diritti di accesso agli atti;
- f) i diritti di informazione;
- g) le istanze.

Art. 32

Consultazioni

1. L'amministrazione può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 33

Petizioni

1. Gli elettori del Comune possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questione di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% del corpo elettorale, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari.

Comune di VALGIOIE

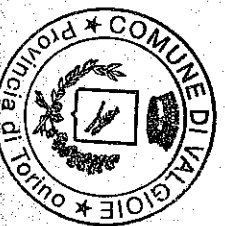
(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n.
Visto: SI AUTENTICA

in data

Il Segretario Comunale



Art. 34

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 15% avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al paragrafo precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 35

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

Statuto comunale;

Regolamento del consiglio comunale;

Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attivi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni in contrasto con essa.

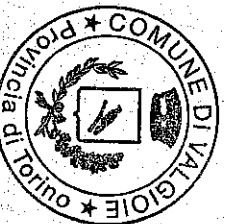
Comune di VALGIOIE (Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n.
Visto: SI AUTENTICA

in data

Il Segretario Comunale



Art. 36

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti anche privati che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 37

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblici e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 38

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consigliare n., in data
Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale



CAPO IV

Procedimento amministrativo

Art. 39

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di cui è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 40

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. A ogni istanza rivolta ad ottenere l'emaneazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
4. Nel caso l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 41

Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso di ufficio il funzionario responsabile deve dare comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare interesse individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 35 dello Statuto.

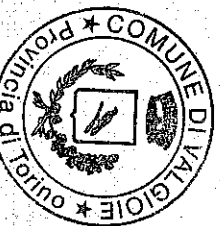
Comune di VALGIOIE (Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n.
Visto: SI AUTENTICA

in data

Il Segretario Comunale



Art. 42

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state osservate puntualmente le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Art. 43

Difensore Civico

1. Può essere istituito nel Comune l'ufficio del difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Con apposito regolamento potranno essere disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi d'intervento del difensore civico.
3. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti con questo e con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo.

Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n.
Visto: SI AUTENTICA

, in data

Il Segretario Comunale



TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 44

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione sono ripubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Art. 45

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 46

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 47

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

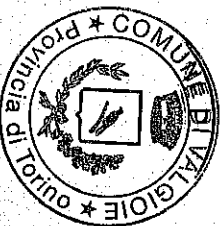
Comune di VALGIOIE (Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consigliare n.
Visto: SI AUTENTICA

in data

Il Segretario Comunale



- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 48

Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali impongono la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza, di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 49

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi della aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T. u. 2576/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o diffonità rispetto agli indirizzi e alla finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Comune di VALGIOIE

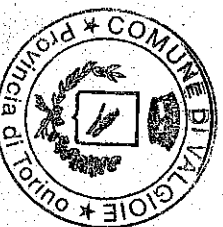
(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consultare n. in data

Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale



Art. 50

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alla finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e i conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 51

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 52

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

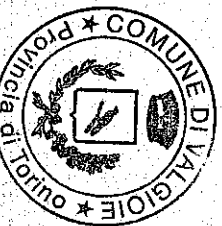
Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n., in data
Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale



Art. 53

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio.

Art. 54

Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma consiste nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci della amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale prevede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del dlgs 18 agosto 2000 n. 267.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

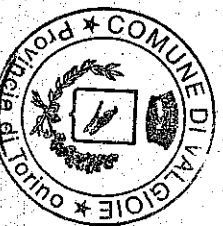
Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n., in data,
Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale



TITOLO V UFFICI E PERSONALE

CAPO I Uffici

Art. 55

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità della strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 56

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, ove nominato, al segretario comunale e ai responsabili dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di economia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità di struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione della esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 57

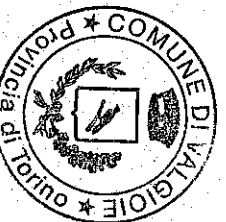
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il direttore, ove nominato, il segretario comunale e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e al gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Comune di VALGIOIE (Prov. TORINO) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n., in data
Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale



3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 58

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei singoli ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, ove nominato, il segretario comunale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore, ove nominato, dal segretario comunale, e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnologia comunale.

CAPO II

Personale e direttivo

Art. 59

Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15000 abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consultare n.
Visto: SI AUTENTICA

in data

Il Segretario Comunale



Art. 60

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere trasferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 61

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base della direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi e i permessi dei responsabili dei servizi;
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
 - g) i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - i) promuove i procedimenti e adotta in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruzione curata dal servizio competente.

Comune di VALGIOIE

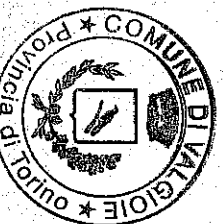
(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consigliare n.
Visto: SI AUTENTICA

in data

Il Segretario Comunale



Art. 62

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo dell'organo di governo del Comune e non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli art. 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi secondo le modalità che verranno dettagliatamente stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 63

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 64

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consultare n., in data,
Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale



2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazioni a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 65

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del dlgs 267/2000.

Art. 66

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del dlgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2 del dlgs 286/99.
2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

CAPO III

Il segretario comunale

Art. 67

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 68

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

Comune di VALGIOIE (Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n.
Visto: SI AUTENTICA

in data

Il Segretario Comunale



3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e i patti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitogli dal sindaco.

CAPO IV

La responsabilità

Art. 69

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivati da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono fare denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 70

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario comunale, il direttore, ove nominato, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore, ove nominato, o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che abbiano partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n.
Visto: SI AUTENTICA

in data

Il Segretario Comunale



Art. 71

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque s'inghisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 72

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 73

Attività finanziaria del Comune

1. Le attività finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamento, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 74

Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n., in data
Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale



2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque da cespiti da investimenti a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 75

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. Le gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale, osservando i principi di universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e al pareggio del bilancio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 76

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 77

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consistente in
Visto: SI AUTENTICA

in data

Il Segretario Comunale



Art. 78

Revisore dei conti / Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consultare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime i rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde alla verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 79

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'ente;
 - c) il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 80

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

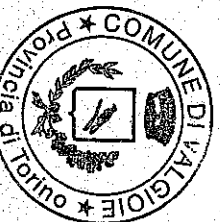
Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consultare n. in data
Viso: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale



TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate alla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 82

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

Art. 83

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

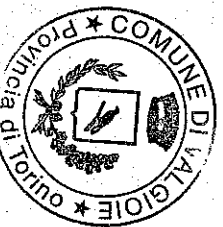
Comune di VALGIOIE

(Prov. TORINO)

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n., in data
Visto: SI AUTENTICA

Il Segretario Comunale



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to TURELLO GIOVANNI GIUSEPPE



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TURELLO GIOVANNI GIUSEPPE

REFERTODI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi co decorrenza dal 14/05/2004

Il 14/05/2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

VALGIOIE, LI

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

A |] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 - comma 3 - del T.U. n. 267/2000) per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione.

B |] In quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell' art. 127 - comma 3 - del T.U. n. 267/2000.

Il _____

Il Segretario Comunale